

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4985

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPIELLO, BREDA, ANDÒ, LABRIOLA, ARTIOLI, BONIVER, LA GANGA, TIRABOSCHI, CAPACCI, BUFFONI, ALAGNA, MASTRANTUONO**

*Presentata il 20 luglio 1990*

### Tutela della maternità delle lavoratrici autonome

ONOREVOLI COLLEGHI! La disciplina che si propone era già contenuta all'interno della proposta n. 1230 « Riforma del diritto di famiglia » presentata alla Camera il 27 luglio 1987. Ora appare opportuno, ai fini dell'esame specifico della parte relativa alla « Tutela della maternità delle lavoratrici autonome » operare uno stralcio di tale proposta e presentarla autonomamente.

La legislazione italiana sulle lavoratrici madri, che si vanta di essere fra le più avanzate del mondo, contempla soltanto la situazione delle lavoratrici dipendenti (impiego pubblico e privato), ma non considera affatto le lavoratrici autonome, salvo che per disposizioni margi-

nali (quali indennità integrative dell'assegno di natalità stabilite su base regionale e non per tutte le categorie di lavoratrici autonome) e comunque esclude le libere professioniste.

Se si considera che grande parte dell'economia del nostro Paese si basa sul lavoro autonomo e che la partecipazione delle donne è sempre più consistente, la mancata previsione di una tutela legislativa della maternità delle imprenditrici e delle libere professioniste appare come una gravissima lacuna che colpisce la popolazione femminile.

Infatti le imprenditrici e le libere professioniste subiscono il doppio pregiudizio sia del mancato lavoro e guadagno sia

del pagamento delle spese aziendali durante il periodo di maternità.

Pertanto per le lavoratrici autonome non tutelate dalla legge, proponiamo la corresponsione di una indennità commisurata al reddito da lavoro autonomo risul-

tante dal modello 740 presentato nell'anno precedente l'inizio del periodo considerato di astensione obbligatoria dal lavoro.

Il finanziamento è assicurato con una contribuzione annua a carico delle categorie interessate (articoli 4 e 5).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alle imprenditrici e libere professioniste iscritte negli albi dei rispettivi ordini professionali è corrisposta, per i periodi considerati dalla legge di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente l'inizio del periodo suddetto e comunque non superiore alla misura massima stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 2.

1. L'indennità di maternità di cui all'articolo 1 viene erogata dall'INPS a seguito di apposite domande su carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero la data dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo spetta una indennità di maternità sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, sempre che, in ogni caso, non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

## ART. 3.

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dalla unità sanitaria locale

competente per territorio, è corrisposta un'indennità giornaliera calcolata ai sensi dell'articolo 1 per un periodo di trenta giorni.

**ART. 4.**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con un contributo annuo di lire 140.000 per unità attiva iscritta alle casse di previdenza delle rispettive categorie professionali.

**ART. 5.**

1. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione previdenziale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio d'amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni del contributo di cui all'articolo 4.